



Palermo, lì 24/05/2021

COMUNICAZIONE N. 02/21

A TUTTI I CONSULENTI DEL LAVORO

A TUTTE LE IMPRESE EDILI ISCRITTE

Alla luce dei contributi e dei pareri acquisiti dalla Commissione Nazionale Casse Edili e anche alla luce degli orientamenti fino ad ora emersi sul tema, si ricostruisce e si espone quanto segue.

Disciplina fiscale dei contributi versati in Cassa Edile/Edilcassa– i nuovi i nuovi orientamenti

È doveroso partire, in premessa, dall'assunto dei principi ormai noti, sanciti dal legislatore in materia di determinazione dei redditi di lavoro dipendente, in base ai quali: *“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”* (art. 51, comma 1, Tuir) e, pertanto, all'esito della corresponsione da parte di un datore di lavoro di somme e/o valori a un proprio lavoratore dipendente in relazione al rapporto di lavoro, sorge l'obbligo della relativa imposizione fiscale.

Sulla base di tali assunti l'orientamento sino ad ora seguito dalle Casse, prendeva le mosse dai principi sanciti dal Ministero delle Finanze, con circolare n. 55/E/1999 (e precedentemente dalla circolare n. 326/1997) relativamente al trattamento fiscale dei contributi versati alle c.d. Casse Edili. In tale circolare, infatti, si legge che:

- *i contributi e i versamenti alle Casse Edili discendono dai contratti e dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti, che determinano anche l'importo dei versamenti in base a una percentuale massima della retribuzione; pertanto, il versamento di tali contributi non è obbligatorio per Legge;*
- *la circostanza che i contributi versati alla Cassa Edile siano facoltativi e che il loro versamento sia previsto dai contratti comporta che la quota di essi che alimenta prestazioni di tipo assistenziale, sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico del datore di lavoro, concorra a formare interamente il reddito di lavoro dipendente.*

Com'è noto, poi, nella stessa sede venivano evidenziate alcune deroghe a tale principio, laddove si evidenziava che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro del dipendente, *i contributi che il datore di lavoro versa alle Casse Edili per la fornitura di indumenti da lavoro (tute, scarpe, etc.) e di protezione individuale, nonché quelli per la formazione professionale, o quelli per le spese di gestione, etc.. Inoltre, non rientrano nella disciplina dei contributi gli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro presso la Cassa edile per il pagamento (a luglio e a dicembre) ai dipendenti della tredicesima*



Cassa Edile Regionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese della Sicilia

mensilità e delle ferie. Dette somme, peraltro, vengono accantonate dopo aver subito la trattenuta fiscale e previdenziale, nonché per il pagamento dell'APE ordinaria ("Anzianità Professionale Edile"), che matura quando in ciascun biennio il lavoratore possa far valere almeno 2.100 ore [...]), che, invece, scontano le imposte al momento del pagamento.

Da ultimo, poi, il tema è stato oggetto di un ulteriore intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 24/2018 (di cui alla Comunicazione CNCE n. 649/2019) che, riprendendo quanto già affermato con circolare n. 55/E/1999, ha precisato che i contributi versati all'ente bilaterale concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto l'articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir "non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali".

Sulla base di tali orientamenti le Casse annualmente devono comunicare alle imprese, ai fini dei conseguenti adempimenti fiscali in capo ai lavoratori, l'incidenza della percentuale di contributo utilizzata per le assistenze socio assistenziali.

Tutto ciò premesso, appare ad oggi decisivo **un recente pronunciamento dell'Agenzia delle (Risoluzione n. 54/E/2020)**, con il quale per la prima volta da anni il punto di osservazione, anche seguendo il parere di legali all'uopo interpellati, subisce un mutamento sostanziale che può condurre a corollari diversi dal passato.

In tale occasione, infatti, l'Agenzia delle Entrate, pur ripercorrendo le sopracitate norme, ha previsto l'esclusione dall'imponibilità fiscale dei contributi versati agli enti bilaterali nei seguenti casi:

1. qualora il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l'obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica iscrivendosi a un ente o a una cassa. In questo caso la contribuzione all'ente bilaterale risulterebbe a esclusivo interesse del datore di lavoro, non generando materia imponibile per i lavoratori;

2. **qualora i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all'ente bilaterale non risultino riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore** (se ne deduce ad esempio, qualora il versamento avvenga, come nel caso delle Casse Edili/Edilcasse su base di una massa salariale generica ovvero su una forza media del periodo di riferimento come nel caso che ha interessato l'Agenzia nella risoluzione).

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha pertanto affermato l'assunto secondo il quale ove il contributo versato all'ente sia cumulativo ed indifferenziato, **non sussiste un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore e pertanto non vi è una componente reddituale nei confronti dei propri dipendenti.**



Cassa Edile Regionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese della Sicilia

Com'è noto, la contribuzione dovuta dall'impresa alla Cassa Edile viene calcolata non in riferimento alla retribuzione di ciascun dipendente della stessa impresa ma sulla base della massa salariale complessiva di ogni mese.

A fronte di tali modalità di contribuzione, infatti, il diritto del lavoratore alle prestazioni erogate dalla Cassa Edile non scaturisce né viene calcolato in base all'importo dei contributi versati dall'impresa ma si determina esclusivamente in relazione alle norme regolamentari di ciascun Ente erogatore.

Premesso ciò, si può ragionevolmente e fondatamente pervenire alla conclusione che la contribuzione versata alle Casse dall'azienda non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, atteso che non atteso che non atteso che non è finalizzata a costituire reddito direttamente e nell'immediato in capo al singolo lavoratore.

Sulla base di quanto espresso la Edilcassa non dovranno più procedere al calcolo della percentuale di contribuzione afferente le spese per le assistenze sostenute, né alla relativa comunicazione annuale alle imprese.

Pertanto, dal prossimo mese di giugno l'imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale comunicata dalla stessa Cassa per l'anno in corso.